

TI_GERICHTE 52.1999.103 vom 21. Juni 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1999.103

FR: TI_GERICHTE 52.1999.103 du 21 juin 1999

IT: TI_GERICHTE 52.1999.103 del 21 giugno 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisenzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAMM), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAMM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione, siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU. 5. 5.1. I presupposti dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr sono adempiuti, allorquando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche solo potenziale, per la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffhauser R., Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 ss.) Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, dev'essere valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 ss.). 5.2. Dai verbali d'interrogatorio del coprotagonista _____ e della passeggera che era con lui si evince che il ricorrente ha dapprima tentato di superare sulla destra il veicolo _____, poi sulla sinistra senza tuttavia riuscirci ed infine di nuovo sulla sinistra, su un tratto di strada demarcato con la linea di sicurezza. Non appena terminata la manovra di sorpasso, l'insorgente si è riportato bruscamente sulla corsia di destra, costringendo l'altro conducente ad una brusca frenata per evitare la collisione. _____ è poi sceso dalla propria vettura ed ha cominciato a dare violenti calci alla vettura del coprotagonista e pugni a quest'ultimo, che non ha reagito. Ora, il comportamento tenuto dal ricorrente durante il litigio non è direttamente di rilievo per il presente giudizio, in quanto questo tribunale è chiamato a giudicare sul comportamento tenuto dal ricorrente al volante e non una volta abbandonata la guida. Tuttavia gli accadimenti susseguenti all'arresto delle due vetture confermano la veridicità delle affermazioni del coprotagonista, secondo cui il ricorrente nell'effettuare i primi due tentativi di sorpasso (uno addirittura sulla destra!) si è avvicinato notevolmente al veicolo che lo precedeva ed ha azionato più volte i fari, cagionando dunque un serio pericolo. Il comportamento violento tenuto dal ricorrente rende pertanto inverosimile la versione da lui portata, secondo cui il seguente sorpasso, effettuato dove è demarcata la linea di sicurezza, ed il successivo temerario spostamento a destra siano avvenuti a causa di

un'errata valutazione delle distanze nell'operare il rientro. Se così fosse stato il ricorrente non avrebbe frenato bruscamente e non sarebbe sceso dalla propria automobile per iniziare la lite con il _____, bensì si sarebbe limitato a fare un cenno di scuse all'indirizzo di quest'ultimo ed avrebbe proseguito per la sua strada. Il comportamento assunto dal ricorrente denota un'assoluta mancanza di prudenza e sprezzo per l'incolumità altrui. Soltanto grazie ai pronti riflessi dell'altro conducente o forse solo per pura fortuna è stata evitata la collisione, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. L'atteggiamento dell'insorgente è ancor più riprovevole, avendo egli agito intenzionalmente: è infatti chiaro che egli voleva "dare una lezione" all'altro conducente. Appare dunque priva di ogni fondamento l'affermazione che la violazione delle norme della circolazione sarebbe avvenuta per negligenza lieve. Il ricorrente voleva e sapeva quello che stava facendo. A giusta ragione dunque la Sezione della circolazione ha adottato un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. 5.3. Resta ora da valutare l'estensione temporale del provvedimento amministrativo in questione. Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte la colpa del ricorrente è da considerarsi grave. Considerato inoltre che egli è stato oggetto di una misura di revoca nell'aprile 1994 della durata di due mesi, questo tribunale ritiene che la Sezione della circolazione, fissando la durata della revoca in due mesi, non ha violato il principio della proporzionalità. La sanzione tutt'al più pecca per eccessiva mitezza. Il ricorso va pertanto respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 181 CP; 16 cpv. 3 lett. a, 90 cifra 2 LCStr; 33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono posti a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ ; _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.